

Provincia di Novara

Art. 12 L.R. 40/1998 e s.m.i.. Istanza per fase di Valutazione di impatto ambientale e comunicazione di avvenuto deposito del progetto "Lavori di realizzazione nuovo impianto di stoccaggio percolato presso l'impianto di depurazione di Via Generali n. 91 Novara" presentato dalla Ditta ACQUA NOVARA.VCO S.p.A..

IL DIRIGENTE

.....*omissis*.....

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17 settembre 2013, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;
- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo in esame di "Lavori di realizzazione nuovo impianto di stoccaggio percolato" presso l'impianto di depurazione di via Generali n. 91 a Novara presentato da Acqua Novara VCO S.p.A.;
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 40/1998, per quanto di competenza, il progetto definitivo di "Lavori di realizzazione nuovo impianto di stoccaggio percolato" presso l'impianto di depurazione di via Generali n. 91 a Novara, presentato in data 03/07/2013, come integrato e modificato dalla documentazione presentata nel corso del procedimento, nel rispetto, durante la fase realizzativa dell'opera e nella successiva fase di gestione, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'allegato A, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare pertanto la realizzazione del nuovo impianto di stoccaggio percolato e delle relative opere connesse, l'aumento della capacità di trattamento e l'ampliamento delle tipologie di rifiuti ammesse all'impianto;
- di dare atto che ai sensi del comma 6, dell' art. 26 del Dlgs 152/2006, il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di valutazione di compatibilità ambientale;
- di precisare che si intendono qui integralmente richiamate le prescrizioni contenute nella Determinazione n. 307 del 6/05/2010 della Direzione Ambiente della Regione Piemonte relativa all'esclusione dalla procedura di VIA dei lavori sull'impianto esistente;
- di rinnovare e modificare con il presente provvedimento l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III bis, rilasciata alla Acqua Novara VCO S.p.A. con D.D n. 1388 del 27/03/2008 e s.m.i. per l'esercizio dell'attività di cui al codice IPPC "Categoria 5.3) - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'Allegato 11° della Direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno",
- di subordinare l'efficacia dell'autorizzazione, relativamente all'aumento della capacità di stoccaggio e trattamento di rifiuti, all'approvazione da parte della Provincia di idonee garanzie finanziarie che la Ditta dovrà presentare ai sensi della D.G.R. n. 20 -192 del 12.6.2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla presentazione della documentazione di collaudo, redatta da professionista abilitato, in merito alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi in progetto;
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera
 - autorizzazione allo scarico
 - autorizzazione alla gestione di rifiuti ai sensi dell' art. 208 del D.lgs 152/2006;
- di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, i seguenti controlli minimi nell'ambito di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- n. 1 controllo integrato
- essendo l'impianto certificato ISO 14001, il presente provvedimento ha validità di sei anni a decorrere dalla data dal 27 marzo 2014, data di scadenza dell'AIA precedentemente rilasciata. Ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore dovrà presentare apposita domanda all'Autorità Competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e della prescrizioni seguenti e del quadro riassuntivo delle emissioni, riportato in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- Dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- durante le fasi di costruzione e di cantiere, dovranno essere previsti idonei accorgimenti al fine di limitare gli effetti associati a:
 - produzione di polveri
 - produzione di rumore con conseguente incremento dei livelli di pressione sonora
 - aumento dei volumi di traffico auto veicolare con conseguente peggioramento dei livelli di qualità dell'aria e dei livelli medi di rumorosità
 - modifica del paesaggio locale con introduzione di possibili sorgenti di impatto visivo
- dovrà essere rispettato quanto indicato nell'Autorizzazione paesaggistica comunale n. 9/2013; in particolare *“che venga messa a dimora la vegetazione d'alto fusto di origine autoctona, sui lati interessati dai coni di visuale definiti D07, D03 e D06, tale da creare una fitta barriera verde sia nel periodo invernale che estivo”*;
- dovranno essere ricostruiti i segni territoriali di riferimento della struttura agraria nel rispetto della sensibilità paesistico-ambientale dell'ambito territoriale, prestando particolare attenzione all'inserimento paesaggistico dei manufatti tramite mitigazioni ambientali e coloritura adeguate;
- i sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. devono essere documentate e registrate per la verifica da parte dell'Autorità competente;
- in caso di manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter)
- i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. I dati di consumo saranno oggetto di monitoraggio periodico;

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Descrizione dell'attività di gestione dei rifiuti

ATTIVITA'	CODICE	ALLEGATO	NORMATIVA
Trattamento biologico	D8	B	D.Lgs. 152/2006
Deposito preliminare	D15	B	D.Lgs. 152/2006
LAVORAZIONE	Trattamento biologico di acque reflue, rifiuti liquidi e fanghi		
CAPACITÀ MASSIMA DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI (D8):	731 mc/giorno - 266.800 mc/anno		
CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO (D15) 12 SILOS VERTICALI DA 35 MC/CAD	378 mc		

SISTEMI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE:	Superfici impermeabilizzate, rete di raccolta e convogliamento in impianto di depurazione delle acque di pioggia da aree di lavorazione/piazzali
MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE:	Scarico in acque superficiali dopo depurazione

Rifiuti in ingresso: I rifiuti ammessi all' impianto potranno essere sottoposti a preventivo stoccaggio oppure a dosaggio diretto in linea acque o fanghi.

CODICE CER	DESCRIZIONE	QUANTITA'/ANNO (D8) m ³ /a	QUANTITÀ (D15) m ³
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	266.800	378
020199	rifiuti non specificati altrimenti		
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020299	rifiuti non specificati altrimenti		
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti		
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020399	rifiuti non specificati altrimenti		
020403	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020499	rifiuti non specificati altrimenti		
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		

020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020599	rifiuti non specificati altrimenti		
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020699	rifiuti non specificati altrimenti		
020701	rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima		
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
020799	rifiuti non specificati altrimenti		
161002	soluzione acquose di scarto		
190599	rifiuti non specificati altrimenti		
190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico i rifiuti urbani		
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani		
190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702		
190801	vaglio		
190802	rifiuti dell' eliminazione della sabbia		
190805	fanghi prodotti dal trattamento acque reflue urbane		
190899	rifiuti non specificati altrimenti		
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell' acqua		
191306	fanghi provenienti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda		
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda		
200303	residui della pulizia stradale		
200304	fanghi delle fosse settiche		
200306	rifiuti della pulizia delle fognature		

Rifiuti in uscita:

la seguente tabella indica i principali rifiuti che possono originarsi dall'attività. Non è da considerarsi esaustiva. Il periodo massimo di stoccaggio ammesso è di 12 mesi dalla data della loro produzione.

Eventuali altri rifiuti prodotti dall'attività, e non compresi nell'elenco, dovranno essere correttamente classificati ai sensi della parte IV del D.lgs 152/2006, stoccati e gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla lettera bb) "deposito temporaneo" dell'art 183 del D.lgs 152/2006;

Le aree di stoccaggio indicate sono riportate nella TAV 1 "planimetria generale" di giugno 2013 presenta in occasione del rinnovo e modifica dell'A.I.A.

AREA	CODICE CER	DESCRIZIONE
2a	190801	vaglio
51	190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
48	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
49	170405	rottame ferroso

Prescrizioni tecniche

- La gestione dell'impianto dovrà essere attuata secondo le modalità tecniche, le attrezzature e gli intendimenti gestionali indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda di rinnovo e modifica dell'A.I.A., ove non diversamente disposto dalle presenti prescrizioni.
- L'impianto dovrà essere dotato di un sistema informatico che permetta una corretta gestione dei flussi in entrata e in uscita, e consenta di rilevare il quantitativo e la natura dei rifiuti trattati nell'impianto nonché di indicare la capacità residua rispetto a quella autorizzata con il presente provvedimento. Tutto il materiale in entrata all'impianto dovrà essere pesato e controllato.
- L'impianto deve essere dotato, entro il 31/12/2014, di un sistema di pesatura dei carichi di rifiuti in ingresso ed in uscita;
- La presente autorizzazione è limitata alle tipologie di rifiuti elencate nella tabella "Rifiuti in ingresso";
- Il trattamento dei rifiuti non dovrà pregiudicare il mantenimento di un'adeguata capacità residua dell'impianto, valutata in rapporto al bacino di utenza dell'impianto stesso ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane derivanti dalle utenze non ancora servite.
- I rifiuti autorizzati possono essere ritirati dall'impianto solo a seguito di una preventiva omologazione effettuata dal gestore dell'impianto, eventualmente anche in formato digitale. L'omologa dovrà prevedere le seguenti procedure minime:
 1. compilazione, da parte del produttore di rifiuto di una scheda di richiesta di omologa, contenente:
 - nome e ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, attività svolta;
 - codice CER del rifiuto, descrizione, processo produttivo di origine, componenti del rifiuto, analisi rappresentativa con la ricerca minima dei parametri della tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/2006, periodicità dei conferimenti;
 2. effettuazione di un conferimento di prova che prevederà:
 - stoccaggio in un silo dedicato, controllo analitico e dosaggio proporzionale al contenuto di contaminanti in linea acque o linea fanghi, monitoraggio dei seguenti parametri di processo: concentrazione di ossigeno in vasca, consumo di ossigeno, redox, produzione di biogas, odori;

3. in caso di esito positivo della prova di cui al punto b), sarà effettuata l'omologa definitiva con determinazione del quantitativo massimo conferibile per un dato periodo di tempo;

- Il gestore dell'impianto è vincolato all'esecuzione di eventuali interventi impiantistici e/o all'osservanza di cautele operative richieste dagli organi competenti, al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, rispettandone tempi e modalità attuative previste da specifici provvedimenti integrativi dell'autorizzazione.

- Il bacino di provenienza dei rifiuti è determinato dalla normativa nazionale e regionale vigente.

- L'impianto deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a metri 2 e munito di apposito cancello che dovrà essere chiuso nelle ore notturne o in caso di assenza, anche temporanea, del personale di sorveglianza. L'impianto deve essere segnalato da apposita cartellonistica, posizionata all'ingresso, indicante gli estremi autorizzativi nonché la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso; dovrà essere altresì specificato il divieto di accesso al personale non autorizzato.

- La viabilità interna deve essere adeguata a garantire un'agevole movimentazione in ogni periodo dell'anno ed anche in caso di incidenti.

- Dovrà essere eseguita e documentata una periodica derattizzazione e disinfestazione dell'area sia direttamente sia a mezzo di ditte specializzate.

- I recipienti fissi, le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti trattati e alle caratteristiche del processo di trattamento.

- Deve essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza lo stato delle pavimentazioni delle aree di lavoro, dei bacini di contenimento, dei serbatoi, nonché dei pozzetti e dell'intera rete di raccolta delle acque. Ogni due anni dovrà essere trasmessa alla Provincia una relazione sullo stato della pavimentazione impermeabile delle aree di carico e scarico, e trattamento, indicante gli interventi di manutenzione eseguiti o da eseguire.

- Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'espletamento della fase di smaltimento autorizzata; in particolare si devono evitare inconvenienti da diffusione di odori, aerosol, vapori.

- Le analisi e le verifiche effettuate e conservate in relazione all'attività di gestione dei rifiuti devono restare a disposizione degli organi e degli enti preposti al controllo per un periodo di 5 anni successivi.

- E' vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto.

- Durante le fasi autorizzate devono essere evitati la commistione ed il contatto fra rifiuti tra loro incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili, gassosi e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore.

- Il personale operante nell'impianto, nonché il personale precario, non potrà operare in assenza di una formazione preliminare adeguatamente documentata.

- La responsabilità tecnica dell'impianto, fino a diversa comunicazione da parte del gestore, è in capo al soggetto individuato nella documentazione progettuale.

- Il soggetto responsabile della gestione dell'impianto è tenuto, ogni qualvolta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso di autorizzazioni valide.

- Le operazioni di conferimento presso l'impianto, da parte di terzi, dovranno avvenire esclusivamente in presenza di personale dipendente dalla ditta che gestisce l'impianto appositamente formato; il gestore dell'impianto è tenuto a verificare sempre che ogni consegna di rifiuti presso l'impianto avvenga nel rispetto della normativa vigente.

- Durante lo svolgimento delle fasi autorizzate devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; inoltre l'attività autorizzata dovrà essere svolta nel rispetto delle norme generali per l'igiene del lavoro, per la prevenzione degli infortuni, e della normativa antincendio
- La ditta è tenuta a osservare tutte le norme di sicurezza in materia impiantistica e ad attuare quanto previsto nel Piano di emergenza, adeguandolo e/o integrandolo a seguito dell'aggiornamento delle normative o in caso di variazioni nella gestione operativa dell'impianto. Il Piano di emergenza deve restare permanentemente esposto in modo ben visibile agli interessati.
- Il piano di bonifica e il documento di valutazione e analisi del rischio, contenente le procedure di gestione del trattamento dei rifiuti e delle possibili emergenze, dovranno essere opportunamente aggiornati ed adeguati a seguito di modifiche gestionali e/o legislative ovvero di interventi specifici delle autorità preposte.
- Presso l'impianto deve essere presente una congrua quantità di adeguate sostanze assorbenti da utilizzare in caso di accidentali sversamenti di liquidi (rifiuti, reagenti, prodotti); gli eventuali sversamenti devono essere immediatamente bonificati con le modalità previste nel piano d'emergenza; i materiali utilizzati e derivanti da eventuali interventi di emergenza per il contenimento di inquinanti dovranno essere avviati allo smaltimento e/o al recupero in conformità alle normative vigenti.

Prescrizioni amministrative

- Tutte le disposizioni previste dalla normativa statale e/o regionale integrativa, per quanto applicabili, s'intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.
- La presente autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività, deve essere sempre custodita anche in copia presso l'impianto, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- E' fatto obbligo di assumere tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente; qualora nell'impianto si verificassero eventi accidentali o calamitosi, è fatto obbligo di darne comunicazione all'Ente di Controllo entro le 48 ore successive indicando:
 - 1.1.1. il tipo di evento;
 - 1.1.2. i danni subiti da persone e/o cose;
 - 1.1.3. le possibili cause che hanno determinato l'evento;
 - 1.1.4. i tempi previsti per l'eventuale ripristino delle parti danneggiate dell'impianto.
- Nel caso venisse respinto un carico di rifiuti, è fatto obbligo di darne comunicazione scritta alla Provincia e all'A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale entro le 48 ore successive indicando:
 - il peso del mezzo;
 - la provenienza;
 - i dati del vettore;
 - gli estremi dei documenti di trasporto (bolle o formulari);
 - la targa del veicolo (compresi gli eventuali semirimorchi dei bilici)
 - il motivo per il quale il carico è stato respinto.
- L'istante deve comunicare alla Provincia eventuali modifiche alla propria attività, nonché successive variazioni del tipo e del numero delle attrezzature utilizzate, salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.
- La ditta deve comunicare alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, con almeno 30 giorni di preavviso, la data di cessazione dell'attività di cui trattasi. Alla fine dell'esercizio dell'attività autorizzata, l'istante è tenuto, entro il termine di 90 giorni, al ripristino ed alla bonifica dell'area, allontanando i rifiuti ed ogni altro materiale derivante dall'attività autorizzata.

- A decorrere dalla chiusura dell'impianto il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse verificare, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizione da essa prevista, relativamente a causalità derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti.
- Il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell'anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all'anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati;

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Novara;
- in sostituzione delle verifiche programmate per il mese di novembre 2013, come concordato in Conferenza di Servizi, al termine dei lavori di raddoppio dell'impianto dovrà essere effettuato il collaudo acustico. I risultati della valutazione dovranno essere poi trasmessi a Provincia, Comune ed ARPA;
- se, in sede di realizzazione del nuovo impianto stoccaggio percolato, dovessero essere installati dei macchinari e/o delle sorgenti rumorose (ad esempio motore ventola aspirazione impianto di deodorizzazione), al termine dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo acustico finalizzato a verificare il rispetto dei limiti normativi in materia di inquinamento acustico. Nel caso in cui il termine dei lavori coincidesse con quello dei lavori di raddoppio o l'intervallo temporale fra i due fosse molto limitato (max. 4 mesi), potrà essere effettuato un unico collaudo;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);
- la valutazione delle emissioni sonore dello stabilimento dovrà comunque essere presentata in occasione del prossimo rinnovo AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

Lo scarico dello sfioratore delle acque di pioggia è immesso nel Torrente Agogna

Agglomerato	Tipo impianto/manufatto	By-pass	Corpo idrico recettore	Foglio	Mappale
Novara	sfioratore	X	Torrente Agogna	111	103

Lo scarico dell'impianto di trattamento acque reflue urbane è immesso nel Torrente Agogna (fg. 111, mapp. 103).

Agglomerato	Tipo impianto/manufatto	By-pass	Corpo idrico recettore	Foglio	Mappale
Novara	Secondario+N+DN+F	X	Torrente Agogna	111	103

- lo scarico trattato deve rispettare i limiti di emissione delle tabelle 1, 2 e 3, acque superficiali, dell'allegato 5, parte terza, al decreto legislativo n. 152/2006, in particolare:

Tab. A

<i>Parametro</i>	<i>Valore limite</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>% riduzione</i>
Azoto totale	15	mg/l	minimo 80%
Fosforo totale	2	mg/l	minimo 80%
COD	125	mg/l	75% (non < del 40%)
BOD5 (senza nitrificazione)	25	mg/l	80%
Solidi sedimentabili	35	mg/l	90% (non < del 40%)
Escherichia coli	5000	UFC/100 mL	

- in riferimento alla Delibera dell'Autorità di Bacino del fiume Po, n. 7 del 3/03/2004, del D.Lgs, 152/06. del Piano di Tutela delle Acqua della Regione Piemonte, della D.G.R. n. 7-10588 del 19/01/2009, per l'impianto "a regime" dovranno essere rispettati anche i limiti di emissione della tabella 2, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/06 per gli impianti in "area sensibile" e con potenzialità superiore a 100.000 Abitanti Equivalenti. Il confronto con il relativo limite va effettuato sulla concentrazione media annua.

<i>Parametro</i>	<i>Valore limite</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>% riduzione</i>
Azoto totale	10	mg/l	minimo 80%
Fosforo totale	1	mg/l	minimo 80%

L'impianto ricade nell'applicazione del Regolamento 17/R del 16/12/2008. A fine lavori può essere ammesso un breve periodo di deroga dei limiti per poter portare a termine il collaudo funzionale;

- a) per il controllo della conformità dei limiti di Tab. A vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore; per i parametri della tabella 1 il numero di campioni ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente:

Campioni prelevati durante l'anno (1)	Numero massimo consentito di campioni non conformi
41 - 53	5
da 54 a 365	v. all. 5 al d.lgs. n.152/2006

[nota (1): somma dei campioni di controllo effettuati dall'autorità competente e dal gestore, e dei campioni di autocontrollo]

I campioni che risultano non conformi non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre le percentuali sotto indicate:

BOD ₅	100%
COD	100%
Solidi Sospesi	150%;

b) il numero minimo annuo di campioni per il controllo dei parametri di tabella 1, con prelievi fatti ad intervalli regolari nel corso dell'anno, è di 24;

c) il gestore deve inoltre effettuare, in aggiunta ai campioni indicati alla lettera b), almeno lo stesso numero di autocontrolli (24) sullo scarico e sulle acque fognarie in entrata;

d) le analisi di tutti i campioni indicati alle lettere b) e c) precedenti dovranno essere conservati e ne dovrà essere inviata copia alla Provincia e all'Arpa di Novara; qualora un campione risultasse avere valori superiori a quelli limite il gestore dovrà informare subito via telefax la Provincia e l'Arpa, trasmettendo copia dell'analisi, mettere immediatamente in atto tutti i controlli e gli interventi del caso per eliminare l'irregolarità rilevata;

e) l'autorità competente per il controllo (2) deve verificare almeno sei volte l'anno il rispetto dei limiti della tab. 3 succitata. I parametri da controllare sono quelli apportati dalle acque reflue non domestiche immesse in fognatura e dai rifiuti trattati in linea acque;

[nota (2): la Provincia si avvale, ai fini di cui all'art. 128 del decreto sopra citato, della Struttura Arpa di Novara, la quale predispone e gestisce un programma annuale di campionamenti e analisi in cui saranno inserite le sei analisi di controllo dello scarico];

- il sistema di riferimento per il controllo dello scarico dell'impianto di trattamento sarà basato sulla concentrazione dei parametri della tabella 1 (v. punto 1);

- validità di tutti i dati forniti;

- nel momento in cui si verifichi un qualsiasi inconveniente impiantistico o gestionale che possa diminuire l'efficienza di depurazione dell'impianto, l'immissione di rifiuti dovrà essere immediatamente sospesa e ripresa solo dopo che si sia ritornati alla piena capacità depurativa;

- controllare visivamente che lo scarico non causi un peggioramento dell'idroambiente a valle dell'immissione nel corpo idrico recettore, intervenendo se del caso in modo opportuno e informando Provincia, Arpa e Comune di quanto fatto o che si farà per ripristinare le condizioni ambientali;

- in base ai risultati dei monitoraggi che vengono effettuati da Arpa sul torrente Agogna a valle dello scarico, potranno essere disposte delle restrizioni e/o modulazioni nella fase di immissione dei rifiuti nell'impianto in modo da non pregiudicare il raggiungimento della sto di qualità "BUONO" del torrente Agogna a cui pervenire entro il 2015 (eventuale riduzione dei carichi in ingresso all'impianto);

- nel primo anno dall'entrata a regime dell'impianto, si consigliano esami microscopici sui fiocchi di fango delle vasche di ossidazione, per individuare tempestivamente anomalie che possono causare disfunzioni al processo ossidativo, e prove respirometriche sulla miscela rifiuto/refluo urbano da condurre in rapporto analogo a quello definito in ingresso all'impianto;

- controllare che non vi siano immissioni irregolari o non autorizzate nella rete fognaria;

- l'impianto di trattamento deve essere dotato di trattamento di disinfezione;

- comunicare alla Provincia ogni variazione significativa riguardante questa parte.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;

- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve comunicare, con 15 giorni di anticipo, la messa in funzione del punto di emissione E6 per il quale non sono prescritti autocontrolli;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, come da Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
- al fine di limitare le possibili emissioni di sostanze maleodoranti si raccomanda di:
 - verificare periodicamente il corretto funzionamento del sistema di deodorizzazione;
 - evitare accumuli incontrollati di percolato;
 - verificare il costante e corretto funzionamento dei sensori di riempimento per scongiurare ogni errore di manovra ed evitare lo spargimento di materiale;
 - limitare la possibilità di emissioni e sporcamento durante le fasi di scarico quali in particolare gli eventuali sfiati liberi dei serbatoi, errate connessioni di trasferimento del percolato, durante il processo di riempimento;
- in caso di segnalazione di odori molesti, dovrà essere ripreso il monitoraggio per il controllo delle immissioni delle sostanze odorigene secondo la Norma Tecnica UNI EN 13725.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Potrà essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;

- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, dovranno essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- gli esiti del Piano di Monitoraggio e controllo dovranno essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 3, capitolo H, nel paragrafo intitolato "Predisporre una relazione sull'esito del monitoraggio" del Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 04/08/99, n. 372". Le relazioni dovranno riportare i dati indicati nella seguente tabella:

Benchmarks				
Fattore di rimozione % del COD, BOD5, SST				
Risorsa energetica				
Energia elettrica utilizzata	Anno di riferimento	Frequenza di lettura mensile		Consumo totale annuo (kWh/anno)
Energia elettrica autoprodotta	Anno di riferimento	Frequenza di lettura mensile		Produzione totale annua (kWh/anno)
Emissioni puntuali in atmosfera				
Camini E1, E3 (quando realizzato), E5			Analisi annuali (allegare report analitici)	
Acque in ingresso				
Parametri controllati (BOD5, COD, pH, SST, N-NH ₄ , Ntot, Ptot, tensioattivi tot)	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: settimanale	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Parametri controllati (Alluminio, Cadmio, Cromo tot, Ferro, Piombo, Nichel, Rame, Zinco)	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: mensile	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Acque in uscita				
Parametri controllati (BOD5, COD, pH, SST, N-NH ₄ , N nitroso, N nitrico, Ntot, P tot, tensioattivi totali)	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: settimanale	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Parametri controllati (Alluminio, Cadmio, Cromo tot, Ferro, Piombo, Nichel, Rame, Zinco)	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: mensile	Sunto, anche grafico, dell'andamento dei dati rilevati	
Escherichia Coli	Anno di riferimento	Frequenza di analisi: bimestrale		

Rumore				
In occasione di collaudo, modifiche impiantistiche o rinnovo AIA				
Rifiuti				
<i>Rifiuti in ingresso</i>				
Tutti i rifiuti in ingresso		Controllo visivo		Ogni conferimento
Per tutti i rifiuti liquidi con le prime due cifre del CER 19 e 16		COD, Ph, N-NH ₄ , N tot. P tot. Cr tot, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd		In occasione del primo ⁽¹⁾ conferimento e successivamente analisi mensile sul singolo rifiuto ⁽²⁾ in ingresso ad uno degli impianti di Acqua Novara VCO S.p.A.
Per tutti i rifiuti liquidi con le prime due cifre del CER 02		COD, Ph, N-NH ₄ , N tot. P tot.		In occasione del primo conferimento e successivamente analisi bimestrali sul singolo rifiuto in ingresso ad uno degli impianti di Acqua Novara VCO S.p.A.
⁽¹⁾ per “primo conferimento” è da riferirsi ad un rifiuto mai conferito in uno degli impianti di Acqua Novara VCO S.p.A. ⁽²⁾ per “singolo rifiuto” si intende il rifiuto in arrivo dallo stesso sito di produzione e caratterizzato dallo stesso CER.				
<i>Rifiuti prodotti</i>				
Fanghi prodotti dall'impianto		Analisi composizione		Annuale
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

- gli ulteriori dati monitorati dal Gestore e non riportati nella precedente tabella, dovranno comunque essere messi a disposizione in caso di controllo;
- le relazioni sul monitoraggio dovranno essere inviate, in formato elettronico, alla Provincia, all'ARPA, all'ASL"NO" ed al Comune di Novara.
- di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni dei cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06;
- le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Novara;
- di fissare il termine di giorni 60 dalla data della presente determinazione per il versamento della tariffa istruttoria di €3412,5, fissata ai sensi della D.G.R. 22/12/2008, n. 85-10404. La quota andrà versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso Banco Popolare Soc. Coop. – Filiale di Novara n. 13 – Dip. 00492 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara:

IBAN	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT81	F	05034	10112	000000089010

- di introitare la suddetta cifra sul CAP 1806 del bilancio in corso;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia, Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia ed al Settore Risorse, Ufficio Bilancio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

Il Dirigente di Settore

Luigi Iorio

.....*omissis*.....

N.B. Il testo integrale della presente Determina N. 26 del 14.01.10.2014 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 TORINO e presso l'Ufficio VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 NOVARA.